

VERBALE DI INSEDIAMENTO COMMISSARIO AD ACTA

Insedimento del Commissario ad acta, per l'esecuzione della sentenza n. 147/2020 resa dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in data 3.03.2020 su ricorso proposto dalla Trade Eco Service srl contro il Consorzio Intercomunale Rifiuti Energia Servizi – COINRES Ato Pa 4 in liquidazione per l'ottemperanza della sentenza n. 1226 del 25.05.2015 resa dal Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia nonché per l'esecuzione del giudicato nascente dal Decreto Ingiuntivo n. 246/2010 reso dal Tribunale di Termini Imerese in data 23.11.2010.

In data 21 Aprile 2020, presso la sede della liquidazione del Consorzio Intercomunale Rifiuti Energia Servizi – COINRES Ato Pa 4 in liquidazione, sita in Misilmeri (PA), via P. Scozzari, 22/A,

IL COMMISSARIO AD ACTA

Dott. Natale Tubiolo, nato a Misilmeri il 13.11.1959 e ivi residente in Corso Vittorio Emanuele, 74, giusta nomina conferitagli con sentenza n. 147/2020 resa dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in data 3.03.2020, alla presenza del sig. Ing. Santo Galbo, nella qualità di Direttore Tecnico del Coinres

- **VISTA** la sentenza n. 147/2020 resa dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in data 3.03.2020 su ricorso proposto dalla Trade Eco Service srl contro il Consorzio Intercomunale Rifiuti Energia Servizi – COINRES Ato Pa 4 in liquidazione per l'ottemperanza della sentenza n. 1226 del 25.05.2015 resa dal Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia nonché per l'esecuzione del giudicato nascente dal Decreto Ingiuntivo n. 246/2010 reso dal Tribunale di Termini Imerese in data 23.11.2010, con la quale il medesimo Organo giurisdizionale ha

disposto la nomina del Commissario ad acta affinché proceda all'ottemperanza della sentenza del TAR n. 1226 del 25.05.2015 adottando, entro il termine di novanta giorni decorrente dalla notifica della citata pronuncia, ove necessario i provvedimenti di cui agli artt. 194, comma 1 lett. a) e 175 d.lgs. n. 267 del 2000, e intraprendendo tutte le azioni giudiziarie e tutti i rimedi esperibili al fine di recuperare i crediti vantati dalla precedente gestione liquidatoria del COINRES Ato Pa 4;

- **RITENUTO** di dovere dare esecuzione alla sentenza del CGA n. 147/2020

Tutto ciò premesso,

il Dott. Natale Tubiolo,

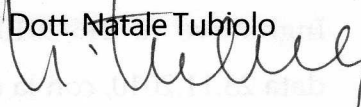
avendone titolo e legittimazione in forza degli atti indicati in premessa, si insedia formalmente nella qualità di Commissario ad acta, in pienezza dei poteri e competenze che derivano dalla sentenza n. 147/2020 resa dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in data 3.03.2020 per l'adempimento e l'esecuzione delle prescrizioni contenute nella sopra richiamata decisione.

Dispone che il presente verbale:

- venga pubblicato sul sito istituzionale del Consorzio Intercomunale Rifiuti Energia Servizi – COINRES Ato Pa 4 in liquidazione;
- venga notificato mediante PEC ai Comuni soci del Coinres unitamente a copia della sentenza n. 148/2020 del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana;
- venga notificato mediante PEC alla Trade Eco Service srl;
- venga inviato al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana.

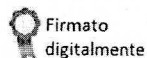
IL COMMISSARIO AD ACTA

Dott. Natale Tubiolo



Pubblicato il 03/03/2020

N. 00147/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00351/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 351 del 2019, proposto dalla Trade Eco Service s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore Catalano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Palermo, via Galletti, n.111

contro

A.T.O. Pa 4 – Consorzio Intercomunale Rifiuti Energia Servizi – Co.In.R.E.S., non costituita in giudizio

nei confronti

Paolo Luparello, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Lo Verde, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Gestione Straordinaria Ato Pa4, Srr Palermo - Area Metropolitana non costituiti in giudizio

*per la riforma dell'ordinanza collegiale del Tribunale Amministrativo Regionale
per la Sicilia (Sezione Prima) n.61/2019.*

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Paolo Luparello;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2020 il Cons. Giuseppe Verde e udito l'avv. Salvatore Catalano;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue

FATTO e DIRITTO

1. Premesso che

- il Tar della Sicilia con la sentenza n. 1226 del 25 maggio 2015 accoglieva il ricorso in ottemperanza presentato da Trade Eco Service s.r.l., relativo ad un pagamento di somme di denaro dovute in forza di un D.I. divenuto definitivo, e contestualmente provvedeva per la nomina di un commissario *ad acta* per l'eventuale intervento sostitutivo, in caso di perdurante inadempimento dell'amministrazione debitrice;
- dopo diversi provvedimenti di sostituzione del commissario *ad acta* inizialmente designato, veniva nominato il Ragioniere generale della Regione Siciliana, con facoltà di delega ad altro dirigente del suo ufficio;
- più precisamente il Ragioniere generale ha delegava il dott. Luparello che depositava dinanzi al Tar una relazione nella quale precisava che mancavano le condizioni per potere addivenire al concreto pagamento delle somme di spettanza della ricorrente, rappresentando pertanto l'impossibilità di portare a termine l'incarico affidatogli.

2. Avverso la sopracitata relazione è insorta la società odierna ricorrente la quale ha in primo grado rilevava che il commissario *ad acta* nominato non si sarebbe mosso con la dovuta tempestività ed efficienza per avere cognizione della situazione nella quale avrebbe dovuto operare; inoltre non avrebbe posto in essere tutte le misure

che gli ampi poteri connessi al suo ruolo gli consentirebbero, per il pieno assolvimento dell'incarico affidatogli.

Sosteneva in particolare che, per soddisfare il credito della ricorrente, avrebbe dovuto operare le opportune variazioni di bilancio, utilizzare i fondi destinati al pagamento di altri creditori, nonché agire in giudizio, per il recupero dei crediti vantati dal Co.in.R.E.S. nei confronti dei comuni debitori.

3. Il Tar, nel respingere la richiesta avanzata (ordinanza n. 61 del 2019) dalla ricorrente, ha precisato che:

“nello specifico caso che viene in rilievo la legge reg. n. 9 del 2010 ha previsto gestioni separate per la liquidazione di debiti pregressi, circostanza che impedisce, su un piano sostanziale, di operare variazioni di bilancio con riguardo a capitoli che non attengano a tale gestione separata.

E' pertanto errato sostenere che, per soddisfare il credito della ricorrente, il commissario avrebbe dovuto attingere a capitoli non riguardanti la gestione liquidatoria.

Altrettanto non condivisibile è l'argomentazione secondo la quale il commissario avrebbe dovuto instaurare controversie volte al recupero dei crediti del Coinres: a prescindere dalla genericità della prospettazione articolata dalla ricorrente, il commissario ad acta nominato non ha il compito di gestire l'intera fase liquidatoria; compito che spetta al liquidatore, che è l'unico soggetto idoneo a valutare l'opportunità di instaurare contenziosi a garanzia del patrimonio della liquidazione.

Ove un creditore di tale amministrazione pubblica ritenga che i suoi organi di gestione non tutelino adeguatamente il patrimonio dell'amministrazione, attraverso idonee iniziative giudiziarie - con indiretto pregiudizio delle sue ragioni creditorie - ha la possibilità di agire in via surrogatoria (art. 2900 cod. civ.) ovvero di intentare pignoramenti presso terzi, ma non può pensare di estendere i compiti di un commissario ad acta, nominato in un singolo giudizio di ottemperanza, per la soddisfazione di uno specifico credito, alla gestione globale dell'amministrazione

sostituita, compresa l'assunzione di iniziative giudiziarie a tutela del suo patrimonio.

Da tali considerazioni emerge che le contestazioni mosse dalla ricorrente all'attività del commissario risultano generiche ed errate, in quanto fondate sul travisamento dei suoi compiti che, nell'idea della ricorrente, si sarebbero dovute concretizzare in iniziative che, in realtà, non avrebbe potuto legittimamente assumere".

4. La società ricorrente considera ingiusta l'ordinanza meglio indicata in epigrafe ed affida le sue ragioni a due motivi.

1. *Violazione e falsa applicazione della legge regionale n. 9/2010 - violazione degli artt. 21, 31 e 117 del d.lgs. n. 104/2010 - violazione dell'art. 1 del d.lgs. n. 104/2010 - violazione dell'art. 24 della Costituzione e del principio di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale - violazione dei principi in tema di equità del processo ed effettività della tutela di cui agli artt. 6 e 13 della Convenzione CEDU.*

In ragione di quanto previsto dall'art. 19 comma 2 della legge regionale 9/2010 la gestione separata sarebbe una sottogestione delle casse Co.In.R.E.S, così che i fondi disponibili nei conti intestati alla gestione separata sarebbero somme dell'ente debitore (riferibili alla gestione liquidatoria di cui costituiscono una sottogestione) e in quanto tali potrebbero essere utilizzate dall'Ente (e di conseguenza dal Commissario *ad acta*) per l'estinzione dei debiti.

2. *Violazione e falsa applicazione della legge regionale n. 9/2010 - violazione degli artt. 21, 31 e 117 del d.lgs. n. 104/2010 - violazione dell'art. 1 del d.lgs. n. 104/2010 - violazione dell'art. 24 della Costituzione e del principio di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale - violazione dei principi in tema di equità del processo ed effettività della tutela di cui agli artt. 6 e 13 della Convenzione CEDU.*

Si critica l'ordinanza impugnata perché con essa i primi decidenti avrebbero giustificato l'inerzia del Commissario *ad acta*.

5. In data 6 maggio 2019 con memoria si è costituito in giudizio il Commissario *ad*

acta, dott. Luparello, per contestare quanto dedotto dalla ricorrente in riferimento alla asserita inerzia del Commissario *ad acta*. Chiede che, attesa l'infondatezza delle pretese della ricorrente, sia confermata l'ordinanza del Tar.

Nel corso dell'udienza camerale dell'8 maggio 2019 su accordo delle parti la causa è stata rinviata per la trattazione del merito all'udienza camerale del 25 settembre 2019.

6. Nel corso dell'udienza camerale del 25 settembre la lite è stata posta in decisione.

7. Il Collegio con ordinanza collegiale istruttoria n. 834 del 2019 ha disposto l'acquisizione

- dall'Assessorato regionale dell'economia, dall'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, dal Commissario liquidatore di A.T.O. PA 4,
- di una dettagliata e analitica relazione istruttoria: a) sull'applicazione dell'art. 19 della l.r. n. 9 del 2010; b) sullo stato della gestione separata e della massa passiva; c) sul contributo regionale (se esso esiste ancora ed eventualmente a quanto ammonta); d) sull'ammontare complessivo della massa passiva insoddisfatta; e) sulle iniziative intraprese per incrementare la massa passiva attraverso la riscossione dei crediti.

7.1. I soggetti onerati hanno provveduto all'adempimento (con delle differenze nel deposito della documentazione fra il ricorso n.r.g.351/2019 e il ricorso n.r.g. 352/219) richiesto.

8. Parte appellante ha preso posizione sulla documentazione depositata in ossequio alla citata ordinanza n. 834 del 2019 e si è riportato alle conclusioni già avanzate.

9. Nel corso della camera di consiglio del 26 febbraio 2020 la lite è stata posta in decisione.

10. La vicenda ora in esame muove da quanto disposto dal Tar con la decisione n. 1226 del 2015 che ha accolto il ricorso per l'ottemperanza al Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Termini Imerese, 23/11/2010, n. 246/2010, avendo ritenuto che

- *va dichiarato l'obbligo del A.T.O. PA 4 – Consorzio intercomunale Rifiuti*

Energia Servizi – Co.In.R.E.S di conformarsi al giudicato di cui in epigrafe, provvedendo al pagamento in favore di parte ricorrente delle somme in forza dello stesso risultanti dovute (oltre alle spese successive limitatamente a quelle per la notifica del decreto stesso), nel termine di giorni sessanta (60) dalla comunicazione in via amministrativa – o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore - della presente sentenza;

- per l'ipotesi di inutile decorso del termine di cui sopra, va nominato fin d'ora quale Commissario ad acta il Prefetto di Palermo, con facoltà di delega ad un funzionario del medesimo Ufficio Territoriale del Governo, affinché, su istanza della parte interessata, provveda in via sostitutiva a tutti gli adempimenti esecutivi nell'ulteriore termine di giorni sessanta (60).

11. È di tutta evidenza che le diverse sostituzioni dei Commissari *ad acta* non incidono su quanto da ultimo indicato dal Tar.

12. Rispetto alla vicenda ora in esame deve essere richiamato quanto disposto dal legislatore regionale con l'art. 19 della l.r. n. 9 del 2010 a detta del quale

- comma 2, fatta salva la speciale disciplina di cui ai successivi commi, alla data di costituzione delle S.R.R. i rapporti giuridici dei consorzi e delle società d'ambito in corso ivi inclusi i crediti maturati fino al 30 giugno 2013 dalle autorità d'ambito di cui al comma 1 nonché tutti i rapporti attivi e passivi delle stesse società d'ambito e relativi alle operazioni finanziarie dell'articolo 61, comma 1, della legge regionale n. 6/2009 confluiscono in un'apposita gestione liquidatoria, che può essere articolata in sottogestioni costituite per materia o per territorio;

- comma 2 bis , ai fini di una più celere chiusura delle gestioni liquidatorie di cui al comma 2 e a garanzia della rapida estinzione dei debiti connessi alla gestione integrata dei rifiuti, il competente Dipartimento dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità coordina l'attività di tutti i soggetti pubblici coinvolti nella gestione integrata del ciclo dei rifiuti; a tal fine il Dipartimento è autorizzato ad anticipare risorse finanziarie a valere sulle

disponibilità di cui all'U.P.B. 5.2.1.3.99 – capitolo 243311 e l'U.P.B. 7.3.1.3.2 – capitolo 191304. Le disposizioni del presente comma si applicano a tutte le anticipazioni disposte a valere su risorse regionali per fronteggiare le emergenze in materia di rifiuti. Le gestioni cessano il 30 settembre 2013 e sono trasferite in capo ai nuovi soggetti gestori con conseguente divieto per i liquidatori degli attuali Consorzi e Società d'ambito di compiere ogni atto di gestione. Gli attuali Consorzi e Società d'ambito si estinguono entro il 31 dicembre 2013. Gli amministratori e/o liquidatori delle società e dei consorzi d'ambito che hanno conseguito risultati negativi per 3 esercizi consecutivi non possono ricoprire incarichi di amministrazione e controllo nei nuovi soggetti gestori.

Dalle disposizioni appena richiamate emerge che la normativa in questione (legittima perché riconducibile ad ambiti materiali di competenza della Regione ed in quanto non finalizzata a mortificare pretese radicate in diritti costituzionalmente garantiti) mira ad una più celere chiusura delle gestioni liquidatorie [...] a garanzia della rapida estinzione dei debiti connessi alla gestione integrata dei rifiuti.

13. Il punto nodale della vicenda qui in esame è che il Co.In. R.E.S. è che per volontà del legislatore è stata disposta la separazione tra la nuova “Gestione Commissariale” e la precedente gestione liquidatoria del Co.In.R.E.S. e si tratta di una evidenza della quale nulla può essere rimproverato ai Commissari ad acta che nella vicenda *de qua* si sono succeduti. Né può essere seguita la tesi del ricorrente a detta della quale la gestione separata attribuisce alle somme soltanto un vincolo di destinazione che il Commissario ad acta può superare potendo egli operare in deroga a qualunque normativa o, ancora che i fondi disponibili nei conti intestati alla gestione separata sono pur sempre somme dell'ente debitore (riferibili alla gestione liquidatoria di cui costituiscono una sottogestione) e, quindi, utilizzabili a dall'Ente (e di conseguenza dal Commissario ad Acta) per l'estinzione dei debiti.

14. Sulla base delle considerazioni appena svolte il Collegio ritiene infondato il primo motivo dell'appello con conseguente conferma dell'ordinanza gravata per la

parte in cui esclude che possa farsi ricorso alle eventuali somme liquide della "Gestione Commissariale" per il pagamento dei debiti della precedente gestione liquidatoria.

15. Risulta invece fondato il secondo motivo dell'appello con il quale la società ricorrente critica l'ordinanza gravata per aver disatteso la richiesta della Trade Eco Service s.r.l. perché in sede di ottemperanza fossero intraprese tutte le azioni giudiziarie e tutti i rimedi possibili affinché la gestione liquidatoria sia posta in grado di recuperare le somme dovute alla precedente gestione del Co.In.R.E.S..

16. Si tratta di una attività complessa che dovrà essere svolta in un clima di leale collaborazione con la difesa della società ricorrente che dovrà essere informata delle iniziative intraprese dal Liquidatore anche al fine di attivare i rimedi che si riterranno più opportuni.

15. In ragione delle considerazioni appena svolte, il Collegio, ritenendo solo in parte fondato l'appello, lo accoglie parzialmente e in riforma dell'ordinanza gravata,

- accerta che il Commissario *ad acta* da ultimo incarico, dott. Luparello con la comunicazione da ultimo resa ha esaurito il proprio mandato;
- dispone la nomina come nuovo Commissario *ad acta* del dott. Tubiolo, Liquidatore del Co.In. R.E.S.;
- il Commissario *ad acta* procederà all'ottemperanza della sentenza del Tar n. 1160 del 2015 entro 90 (novanta) dalla comunicazione e/o notificazione della presente ordinanza adottando, se necessario, i provvedimenti di cui agli artt. 194, comma 1 lett. a) e 175 d.lgs. n. 267 del 2000 e provvederà all'emissione del mandato di pagamento nel rispetto dei limiti di cui all'art. 159 del medesimo decreto legislativo;
- il Commissario *ad acta* intraprenderà tutte le azioni giudiziarie e tutti i rimedi esperibili al fine di recuperare i crediti vantati dalla precedente gestione liquidatoria del Co.In.R.E.S. secondo quanto in precedenza indicato (v. *supra* § 15 e § 16);

Ricorrono giuste ragioni per compensare le spese del presente grado.

Il Collegio non ritiene di dover aderire – allo stato - alla richiesta di inoltro della presente decisione alla Corte dei Conti in quanto la suddetta richiesta non presenta un sufficiente grado di specificità in relazione alla fattispecie che si ritiene essere possibile fonte di danno erariale.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, lo accoglie in parte ai sensi di quanto indicato in motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Claudio Contessa, Presidente

Nicola Gaviano, Consigliere

Marco Buricelli, Consigliere

Giambattista Bufardecì, Consigliere

Giuseppe Verde, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Giuseppe Verde

IL PRESIDENTE
Claudio Contessa

IL SEGRETARIO

**REPUBBLICA ITALIANA****Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana****SEZIONE I****Avvocato Difensore:****Presso:**Commissario Liquidatore A.T.O. Pa 4 –
Consorzio Intercomunale Rifiuti Energia
Servizi – Co.In.R.E.S.**Avviso di pubblicazione di sentenza**

(ai sensi dell' art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Si comunica che la sentenza sul ricorso indicato e' stata pubblicata in data 03/03/2020 con il
n. 147/2020 ed esito: **Accolto Parzialmente Nei Termini In Motivazione.**

Numero Registro Generale: 351/2019

Parti	Avvocati
Trade Eco Service S.R.L.	Catalano Salvatore

Contro:

Parti	Avvocati
Commissario Liquidatore A.T.O. Pa 4 – Consorzio Intercomunale Rifiuti Energia Servizi – Co.In.R.E.S., ed altri	

COLTO PARZIALMENTE NEI TERMINI IN MOTIVAZIONE

Il provvedimento in versione originale è allegato allo stesso messaggio PEC che comprende questa comunicazione.

Palermo, li' 03/03/2020

il funzionario

Data: 03 marzo 2020, 09:12:49
Da: invio_avvisi1@pec.ga-cert.it
A: coinres@legalmail.it
Oggetto: Avviso DEPOSITO SENTENZA per il ricorso 201900351 COD#cgagiur202003295634_1
Allegati: Avv015_201900351_202003295634.pdf (27.9 KB)
202000147_11.pdf (214.5 KB)

Questo messaggio e' generato automaticamente. Si prega di non rispondere.